

Registrazione di Atto Privato

Il 03/09/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM3 , serie 3 , numero 817

data di stipula: 05/08/2025

ident.vo telematico: TM325L000817000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: SPDDNL88T02G491I

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93019730139				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

Se delega del Direttore Provinciale

Antonello Frongia

IL FUNZIONARIO

Giammarco Lepore





ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EUKAIROS

Sede in ASSO (CO) Via Giuseppe Garibaldi 18
C.F. 93019730139 - P.IVA 04099190136

VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 AGOSTO 2025

Il giorno 5 agosto 2025, alle ore 18.00, presso la sede secondaria dell'Associazione in Cantù, Via Baradello 5, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifiche statutarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, passa alla discussione dell'ordine del giorno.

Modifiche statutarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone e illustra al Consiglio Direttivo le modifiche statutarie richieste dall'Ufficio Provinciale di Como, per l'accoglimento della domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore presentata dall'Associazione Eukairos APS.

Dopo una breve discussione, trattandosi di modifiche formali e non sostanziali, e in forza dei poteri conferiti al Presidente ai sensi dell'articolo 20, comma 6 dello Statuto, i presenti all'unanimità

ratificano

- le modifiche statutarie;
- danno mandato al Presidente per la registrazione dello Statuto, così come modificato, presso l'Agenzia delle Entrate

Non essendoci null'altro il Consiglio Direttivo viene chiuso alle ore 19.00.

Il Presidente

Daniele Spadoni

Il Segretario

Alessandro Casagrande

Agenzia Entrate

UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il 03/09/2025

al n° 817 Mod. 3 con esatto

€ *duecento/50*

Totale

Liquidazione

Reg. € 200,00

€ 200,00

Su delega del Direttore Provinciale

Antonello Frongia

IL FUNZIONARIO

Giammarco Lepore



STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita in forma di associazione non riconosciuta, l'associazione di promozione sociale denominata

"Eukairos - Associazione di Promozione Sociale"

o, in forma abbreviata, **"Eukairos APS"**;

(di seguito, l'**"Associazione"**).

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Asso (Como).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Asso (Como) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera prevalentemente nel territorio della regione Lombardia, con la possibilità di attività e collaborazioni a livello nazionale e internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire e sopprimere sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

**UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO
"APS" O DELL'INDICAZIONE DI "ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE".**

1. Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale; dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "Eukairos APS" oppure "Eukairos Associazione di Promozione Sociale".

2. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'iscrizione nel RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno, comunque, essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

ARTICOLO 3

SCOPI

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la



55

propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, il fine dell'Associazione è quello di:

- proporre percorsi educativi volti a sviluppare il maggior numero possibile di talenti e capacità dei bambini;
- porre le basi per lo sviluppo di individualità libere, del pensiero critico, di un armonico rapporto tra il singolo e l'universo che lo accoglie secondo i principi pedagogici del Goetheanum di Dornach (Svizzera);
- attuare iniziative volte a diffondere il pensiero di Rudolf Steiner in diversi ambiti della vita sociale (*antroposofia, agricoltura biodinamica, medicina antroposofica*);
- promuovere iniziative legate alla diffusione pedagogia "Steiner-Waldorf";
- attuare iniziative di "fund raising" per sostenere le attività delle scuole Waldorf, anche finanziando la ristrutturazione di edifici ad uso scolastico;
- offrire percorsi di conoscenza, di scambio, di condivisione di talenti che coinvolgano la comunità di famiglie che si crea intorno ad una scuola e la realtà sociale dove essa opera.



45

ARTICOLO 4 ATTIVITÀ

Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- proporre azioni concrete e durature che garantiscano i diritti dei bambini sanciti dalla Carta Internazionale dei diritti dei Bambini promulgata dall'ONU;
- gestire, senza scopo di lucro, scuole parentali, non paritarie e paritarie, che offrano alle famiglie la possibilità di formare i propri figli attraverso la pedagogia "Steiner-Waldorf";
- realizzare interventi educativi, iniziative culturali, collaborazioni con altre realtà operanti in ambito educativo;
- realizzare interventi educativi volti alla integrazione scolastica e alla riduzione della dispersione scolastica;
- proporre agli alunni con disabilità percorsi educativi che valorizzino le loro competenze e che li accompagnino nel loro percorso di crescita;
- collaborare con Comuni ed Enti del mondo *no profit*, per realizzare progetti nei quali insegnanti e terapeuti possano collaborare nell'ambito scolastico;
- promuovere iniziative di "fund raising", per sostenere la libertà di scelta educativa delle famiglie, contribuendo alle spese relative alla frequenza scolastica e sostenendo economicamente le spese scolastiche delle famiglie a basso reddito;
- mettere in rete talenti e competenze di genitori e amici della scuola, con il fine di offrire alle famiglie una vita ricca di stimoli, di possibilità di crescita e di incontri in ambito sociale;
- organizzare corsi, laboratori e workshop, per bambini e adulti, improntati a tematiche artistiche, artigianali, culturali in genere.
- accompagnare e sostenere le famiglie con percorsi formativi sui temi della genitorialità e dell'educazione;
- attuare corsi di formazione dedicati ad insegnanti ed educatori interessati a conoscere elementi della pedagogia "Steiner-Waldorf";
- collaborare con le università italiane e straniere, accogliendo studenti interessati a conoscere e sperimentare la pratica pedagogica di una scuola "Steiner-Waldorf";
- incentivare esperienze di agricoltura biodinamica e biologica, collaborando con le associazioni di riferimento e le realtà locali operanti sul territorio;
- promuovere gruppi di acquisto solidali per beni e servizi rivolti alle famiglie;
- valorizzare la trasmissione di competenze professionali, artistiche e artigianali;
- fornire occasioni di scambio intergenerazionale, realizzare iniziative volte a diffondere e a preservare le conoscenze



legate al saper fare e alle eccellenze del territorio;

- mettere in atto iniziative culturali e pedagogiche in collegamento con altre scuole del movimento "Steiner-Waldorf" o con altre realtà con scopi affini a quelli dell'associazione, a livello nazionale e internazionale;

- celebrare le feste che segnano lo scorrere dell'anno e delle stagioni, organizzare cene sociali, eventi, spettacoli che valorizzino il contributo dato dagli artisti alla nostra società;

- proporre iniziative editoriali su supporto cartaceo o digitale, per promuovere le attività dell'associazione e i contenuti culturali del movimento "Steiner-Waldorf";

- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 5

NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Nel rispetto della struttura triarticolata della scuola, attività prevalente e centrale dell'Associazione, si riconosce il ruolo del "*Collegio dei Docenti*" (a cui appartengono tutti i soci che insegnano nella scuola) e del "*Comitato Genitori*" (che rappresenta i soci genitori dei bambini che frequentano la scuola).

Due membri del Consiglio Direttivo saranno scelti attingendo tra i soci del "*Collegio dei Docenti*".

3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 6 ASSOCIATI

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno 7 (*sette*) persone fisiche oppure di almeno 3 (*tre*) associazioni di promozione sociale.



AS

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi, come associati, anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Il mancato pagamento della quota annuale entro 180 (*centottanta*) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale è inteso come tacito recesso.

ARTICOLO 7 PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Salvo rigetto motivato ed emesso entro 30 (*trenta*) giorni, la domanda di ammissione si intende accolta e il richiedente deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (*trenta*) giorni dalla data della deliberazione; contro di esso, l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (*trenta*) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (*sessanta*) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; all'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale; il genitore che sottoscrive la



domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

ARTICOLO 8

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (*quindici*) giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'articolo 16, comma secondo, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 9

CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con lettera raccomandata, con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, al Consiglio Direttivo; il recesso ha efficacia immediata, dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (*centottanta*) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, quale causa di decadenza per morosità; il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati, entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di



AS

ammissione ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto. L'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

2. L'associato può, invece, essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto, mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, all'interessato entro e non oltre 30 (*trenta*) giorni dalla data della deliberazione; contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (*trenta*) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (*sessanta*) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; all'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può, comunque, partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III NORME SUL VOLONTARIATO ARTICOLO 10

DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

ARTICOLO 11

DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente, di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (*cinquanta per cento*) del numero dei volontari o al 5% (*cinque per cento*) del numero degli associati

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 13

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI:

COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E



45

FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato; è ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata:

- dal Presidente dell'Associazione;
- a seguito di delibera del Consiglio Direttivo;
- almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (*un quinto*) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere **a)** e **b)**, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (*sessanta*) giorni dalla data della richiesta; qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati, con lettera raccomandata, con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, almeno 8 (*otto*) giorni prima della data della riunione; l'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (*ventiquattro*) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o telecomunicazione, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro; se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato; il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.



2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (*tre quarti*) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (*tre quarti*) degli associati.

ARTICOLO 16

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (*tre*) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale; gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (*tre*) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
 3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne tramite soggetti esercenti la patria-potestà genitoriale.
 4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (*un quinto*) dei presenti.
- Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ARTICOLO 17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (*tre*) a 9 (*nove*), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi; due dei membri del Consiglio Direttivo (*nel caso in cui questo sia composto da un numero pari o superiore a cinque membri*) saranno scelti attingendo, annualmente, tra i soci del "Collegio dei Docenti"; nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da un numero inferiore a cinque membri, un membro sarà scelto attingendo, annualmente, tra i soci del "Collegio dei Docenti".
- Il Consiglio Direttivo deve sempre essere composto da una maggioranza di membri eletti dall'Assemblea.

2. La nomina dei Consiglieri spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi membri del Consiglio Direttivo, che sono nominati nell'atto costitutivo.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (*tre*) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (*trenta*) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dei consiglieri la cui carica è in scadenza.

5. Il primo Consiglio Direttivo, formato da soci fondatori, resterà in carica fino alla prima Assemblea che deve essere indetta entro la fine del primo esercizio (*ovvero, entro il 31 agosto 2022*); detta Assemblea provvederà ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (*un terzo*) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, spedito tramite posta elettronica, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (*otto*) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri, e tutti i membri dell'organo di controllo, ove quest'ultimo sia stato nominato.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò



AS

appositamente nominato; il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 19

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti, in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di associato, ovvero che sono indicate da associati, i quali non hanno la natura di persone fisiche.

ARTICOLO 20

IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il primo Presidente, eletto dal primo Consiglio Direttivo formato da soci fondatori, resterà in carica fino a quando il primo Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, nominerà il nuovo Presidente.

6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (*quindici*) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ARTICOLO 21

CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo al punto 2 dell'articolo 17, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere



sulla loro conferma; se confermati, essi rimangono in carica per 3 (*tre*) anni; in caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, è previsto l'obbligo di una nuova elezione dei Consiglieri da parte dell'Assemblea dei soci.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (*trenta*) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 22

L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, è formato da 1 (*uno*) a 3 (*tre*) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (*quattro*) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale; essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 23

COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'Organo di Controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice; l'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma primo, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato; può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 24 L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (*tre*) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (*quattro*) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 25 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (*qualora nominati*), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori,



degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 26

ALTRI ORGANISMI SOCIALI SPECIFICI DELLA SCUOLA

L'Associazione sarà disciplinata, oltre che dal presente Statuto, dai regolamenti interni che saranno sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione e che definiranno compiti, funzionamento e composizione degli altri organi necessari al perseguimento dello scopo sociale, come ad esempio:

- il Collegio dei Docenti (*organo composto dai soci che insegnano all'interno della Scuola*);
- il Comitato genitori (*organo composto dai soci rappresentanti dei genitori dei bambini che frequentano la Scuola*);
- il Comitato di mediazione (*organo consultivo composto da soci con esperienza nei vari ambiti della scuola, della pedagogia "Waldorf" e dell'antroposofia con il compito di aiutare a risolvere eventuali controversie fra organi interni dell'Associazione*);
- i Gruppi di lavoro (*i soci si possono riunire in gruppi di lavoro e di studio, quale elemento fondamentale per l'organizzazione e la vita sociale e culturale della scuola*); i gruppi di lavoro si rapportano con gli altri organi dell'Associazione per il proprio funzionamento nel rispetto delle rispettive competenze; sono gruppi di lavoro, ad esempio:
 - Gruppo Cultura;
 - Gruppo Lavori Manuali;
 - Gruppo Pulizie;
 - Gruppo di Studio;
 - Gruppo Geppetto;
 - Gruppo Comunicazione;
 - Gruppo Teatrino;
 - Gruppo Accoglienza Nuove Famiglie.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

ARTICOLO 27

LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha, inoltre, l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari

5
A

che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI
NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E
SUL
BILANCIO DI ESERCIZIO
ARTICOLO 28
DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI
SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, ad associati, a lavoratori e a collaboratori, a consiglieri ed ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 29
RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ARTICOLO 30
BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) settembre di ogni anno e si chiude al 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria; quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (*centoventi*) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 4 (*quattro*) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLU-
ZIONE DEL
PATRIMONIO



AS

ARTICOLO 31

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (*tre quarti*) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma primo, del Codice del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore che presenti le caratteristiche di cui all'art.1, comma 4 CTS compresa l'iscrizione al RUNTS e che svolga analoga attività istituzionale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

